



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Lega Nord



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Norme relative all'anzianità contributiva dei consiglieri e dei membri della Giunta Regionale.

Di iniziativa dei Consiglieri:

Claudio Borghi

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Marco Casucci

Elisa Montemagni

Roberto Salvini

Proposta di Legge Regionale:

“Norme relative all'anzianità contributiva dei consiglieri e dei membri della Giunta Regionale”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Considerato l' articolo 9, comma 7 dello Statuto;

Considerato che con l.r. 27 dicembre 2012 n. 85 sono stati abrogati, a partire dalla presente legislatura, i trattamenti previdenziali di tipo vitalizio;

Considerato che l'articolo 10 bis, comma 3 della menzionata l.r. prevede che con legge regionale debba essere disciplinato un trattamento economico di tipo contributivo per i consiglieri a partire dalla X legislatura in conformità ai principi disposti per la camera dei Deputati;

Considerato che al momento nulla è previsto come trattamento previdenziale per i Consiglieri, nemmeno a titolo di versamento volontario o figurativo, costituendo una situazione potenzialmente censurabile;

Considerata la necessità di contenere i costi della politica e pertanto non ritenendo opportuno dedicare somme aggiuntive a questa voce in vacanza di apposito indirizzo previsto dal Parlamento Nazionale;

Considerato il regime contributivo ormai prevalente per i trattamenti pensionistici;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge persegue la finalità di prevedere un riconoscimento figurativo ai fini previdenziali, senza costi per la collettività, del lavoro dei consiglieri e dei componenti della giunta regionali, in vacanza di una disposizione specifica da parte della camera dei deputati a cui adeguarsi.

Art. 2

Integrazione all'articolo 10 bis della legge regionale 27 dicembre 2012 num.85

1. All'articolo 10 bis della legge regionale 27 dicembre 2012 n.85 è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Nelle more di una disposizione specifica da parte della camera dei deputati a cui adeguarsi, ai consiglieri e ai componenti della Giunta Regionale che non siano titolari di alcun trattamento previdenziale in quanto non occupati al momento dell'elezione o della nomina è riconosciuta anzianità contributiva presso INPS pari all'intera durata della permanenza in carica”.

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori costi o minori entrate per il bilancio regionale

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge persegue la finalità di colmare la vacatio legis derivante dall'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio per i consiglieri regionali, nell'inerzia del legislatore nazionale che non ha ancora normato con nuova legge i nuovi criteri per il trattamento pensionistico dei Deputati a cui la legge regionale rimanda. In tale situazione di lacuna normativa si avrebbe la potenziale situazione in cui un consigliere venga considerato come disoccupato per l'intera durata del suo mandato, perdendo in tal modo il diritto alla pensione sulla base dei contributi versati precedentemente all'assunzione della carica sulla base dei requisiti di anzianità contributiva minima. Pertanto si prevede di riconoscere ai consiglieri un'anzianità contributiva figurativa in modo da non penalizzarli a causa dell'esercizio del loro mandato senza peraltro gravare di costi il bilancio pubblico.

Con l'articolo 1 si individua l'oggetto e si chiariscono le finalità della proposta di legge

Con l'articolo 2 si modifica la l.r. 27 dicembre 2012 inserendo un comma che prevede il riconoscimento dell'anzianità contributiva per consiglieri e membri della giunta

L'articolo 3 è la norma finanziaria e stabilisce la neutralità della presente proposta per il bilancio regionale